PASSAGGIO DELLA AZIENDA ITALIANA PETROLI ALBANIA (A.I.P.A.) ALLA AZIENDA GENERALE ITALIANA PETROLI (A.G.I.P.)

Art. 4

La vigilanza sulle gestioni speciali di cui ai precedenti articoli e' esercitata dal Ministero delle finanze e dal Ministero delle corporazioni.

Al Ministero delle finanze l'A.G.I.P. comunica, alla fine di ogni trimestre, il resoconto delle entrate e delle spese e, alla chiusura dell'esercizio, apposita relazione illustrativa sulla situazione delle gestioni stesse.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel - Host Venturi

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Versione in vigore dal 3 luglio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Passaggio della Azienda Italiana Petroli Albania (A.I.P.A.) alla Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.)
Estremi	Legge 27 maggio 1940, n. 580
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/passaggio-della-azienda-italiana-petroli-albania-a-i-p-a-alla-azienda/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it